



**TRIBUNALE DI LECCO  
SEZIONE PRIMA CIVILE**

**PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO DEL  
DEBITORE**

Il Giudice,

VISTA la domanda di liquidazione del patrimonio depositata, ai sensi degli artt. 14-ter ss. della L. 3/2012, da [REDACTED]

[REDACTED] in data 25 giugno 2018, con l'avv. [REDACTED]  
Fontana ([REDACTED])

VISTA la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, dot. [REDACTED] depositata in pari data;

ritenuto, allo stato degli atti, che la domanda di liquidazione degli istanti soddisfi i requisiti di cui all'art. 14-ter della L. 3/2012;

visto l'art. 14-quinquies della L. 3/2012;

**NOMINA**

Liquidatore dei beni del debitore il [REDACTED]

**DISPONE**

che fino all'udienza fissata per la comparizione delle parti non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

**DISPONE**

a carico del Liquidatore la comunicazione del presente decreto, della domanda di liquidazione e della relazione particolareggiata ai creditori entro 15 giorni dalla ricezione del provvedimento, nonché la pubblicazione dei medesimi documenti su uno dei siti di cui all'art. 490, comma 2, c.p.c.;

ET

**ORDINA**

la trascrizione del presente decreto a cura del Liquidatore nei registri immobiliari;

**ORDINA**

la consegna e il rilascio dei beni facenti parti del patrimonio in liquidazione al Liquidatore, ad eccezione della casa di abitazione in [redacted] che potrà essere provvisoriamente utilizzata dal debitore per un tempo di 120 giorni dal deposito del presente decreto, salvo revoca dell'autorizzazione.

**FISSA**

nella misura di 1.500,00 euro, al netto delle trattenute previdenziali e degli oneri fiscali, gli emolumenti che, unitamente a quelli del coniuge [redacted], possono essere trattenuti mensilmente dal debitore per le esigenze di sostentamento proprio e dei membri della famiglia.


visto l'art. 742 c.p.c.

**FISSA**

per la comparizione del debitore e dei creditori [redacted] con termine per i creditori fino a cinque giorni prima dell'udienza per depositare eventuali memorie e documenti.

Si comunichi ai ricorrenti pres. [redacted] e all'organismo di composizione della crisi, dott. [redacted] ni.

Il Giudice  
dott. Edmondo Tota



TRIBUNALE DI LECCO  
Depositato in Cancelleria

oggi -3 LUG. 2018



IL CANCELLIERE

